



**COMUNE DI GOSSOLENGO**  
**Provincia di Piacenza**

**Regolamento per la disciplina dell'attività di  
sala da gioco e per l'installazione di  
apparecchi da gioco**

**Approvato con DCC n. 17 del 28.04.2004**

## **Indice:**

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA DA GIOCO

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

ART. 3 - SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE SALE-GIOCO

ART. 5 - DOMANDE CONCORRENTI

ART. 6 - TRASFERIMENTO DEI LOCALI

ART. 7 - RINNOVO E DURATA DELLA LICENZA

ART. 8 - OBBLIGHI DEL TITOLARE

ART. 9 - ETA' RICHIESTA PER FRUIRE DELLA SALA DA GIOCO

ART. 10 - UTILIZZO DEGLI SPAZI

ART. 11 - ORARI DELLA SALA DA GIOCO

ART. 12 - TRASFERIMENTO DI GESTIONE O DI PROPRIETA'

ART. 13 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'

ART. 14 - REVOCA ,SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA

ART. 15 - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 16 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO

ART. 17 INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA  
GIOCO IN ATTIVITA' COMMERCIALI, *CIRCOLI PRIVATI* E  
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 19 - NORME IN CONTRASTO

ART. 20 - NORME TRANSITORIE

**Art. 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA DA GIOCO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi leciti da trattenimento e da gioco di abilità ,in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione;
2. Per sale pubbliche da gioco si intendono quei locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici (meglio definiti Video-Giochi) o puramente meccanici del tipo ammesso dalla legge (art. 110 del T.U.L.P.S.) quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o Juke-box;

**ART. 2**  
**CARATTERISTICHE DEI GIOCHI**

1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori;
2. è consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno essere conformi ai parametri legali e dovranno rispettare i limiti e condizioni previsti dall'art. 110 c. 6 e 7/b del T.U.L.P.S.;
3. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a € 10,00, escluse le macchine vidimatrici per giochi gestiti dallo Stato, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla Legge;
4. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta e vidimata dalla competente Questura locale a' sensi art. 110 del T.U.L.P.S. – R.D. 18/06/31 n. 773 modificato dall'art. 22 della L. 27/12/02 n. 289 nonché artt. 194 e 195 del relativo Regolamento – R.D. 635/1940;
5. E' vietato ai minori di anni 18 e di anni 16 l'utilizzo di apparecchi/congegni automatici/semiautomatici/elettronici indicati nella tabella di cui al punto 4;

**Art. 3**  
**SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

1. I locali adibiti a sala da gioco devono avere una destinazione d'uso conforme alle previsioni urbanistiche vigenti, devono possedere i requisiti richiesti dal P.R.G., dal Regolamento Edilizio e dalle normative riguardanti l'igiene pubblica, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
2. Fatta salva l'osservanza delle norme contenute nei Regolamenti e normative vigenti, i medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno;
3. I locali devono essere ben aerati e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 40% della superficie calpestabile (sup. pavimento) complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici di cui al comma 2/depositi/uffici;
4. La superficie minima dei locali , per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 50, la superficie massima è fissata in mq. 150;
5. Per il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett.B installabili presso pubblici esercizi e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, si rimanda al Decreto Interdirettoriale 27/10/2003;

**ART. 4**  
**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA SALE – GIOCO**

L'esercizio di una sala giochi è subordinata al rilascio della licenza da parte del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente a' sensi art. 86 del T.U.L.P.S. modificato dalla L. 23/12/2000 n. 388, nel rispetto del presente regolamento e delle norme urbanistiche in vigore; Il provvedimento di rilascio è adottato previa comunicazione al Prefetto. È ammessa la rappresentanza purchè autorizzata;

L'installazione negli esercizi pubblici di apparecchi di trattenimento di cui al c. 7 lettera a) e C) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è soggetta ad autorizzazione di cui all'art. 86 c. 1 del T.U.L.P.S. .

**Art. 5**  
**DOMANDE CONCORRENTI**

1. Per concorrenti si intendono le richieste presentate da soggetti diversi che intendono esercitare la medesima attività negli stessi locali;
2. In caso di domande concorrenti, la priorità sarà accordata alla prima domanda completa della prescritta documentazione secondo l'ordine cronologico di presentazione al Protocollo Generale del Comune;

**Art. 6**  
**TRASFERIMENTO DEI LOCALI**

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è ammesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e previo rilascio di una nuova licenza;
2. Qualora il trasferimento sia dovuto a sopravvenuta comprovata causa di forza maggiore, la licenza potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 purchè il trasferimento stesso avvenga in locali già adibiti a sala giochi ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 del presente regolamento;
3. Si considerano ai fini del precedente comma 2., cause di forza maggiore:
  - a) lo sfratto giudiziario esecutivo dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del titolare;
  - b) la sopravvenuta inagibilità dei locali;
4. La dimostrazione della sussistenza delle cause di forza maggiore di cui al comma 3., è ad esclusivo carico del richiedente;

**Art. 7**  
**RINNOVO E DURATA DELLA LICENZA**

1. La licenza ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile di anno in anno, tramite dichiarazione di prosecuzione di attività presentata su modulo FAC/SIMILE predisposto dall'Ufficio comunale competente;
2. Il rinnovo della licenza è autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente;
3. Per ottenere il rinnovo, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione di prosecuzione dell'attività, prima della scadenza di cui al comma 1., attestante:
  - che i giochi installati non sono variati;

- che i locali non hanno subito modifiche rispetto alla licenza originaria;
  - di aver rinnovato la D.E.A. S.I.A.E.;
  - l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (normativa antimafia);
4. Nel caso in cui l'attività è condotta a mezzo di un rappresentante, dovrà essere dichiarata in calce alla dichiarazione di prosecuzione dell'attività la continuazione del rapporto di rappresentanza. Detta dichiarazione dovrà essere controfirmata dallo stesso rappresentante;

### **Art. 8 OBBLIGHI DEL TITOLARE**

1. Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi:
- comunicare per iscritto, all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza, l'inizio attività;
  - esporre fuori dall'esercizio l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI";
  - tenere esposti all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il prezzo di ciascun gioco, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
  - esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile e leggibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala da giochi;
  - a norma di quanto indicato all'art. 2 del presente Regolamento, aprire gli apparecchi di trattenimento e da gioco a richiesta degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza, per le ispezioni ed i controlli necessari;
  - collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio;
- **Per modifica dei giochi:**
    - a) foto e Regolamento dei giochi, in armonia con le normative vigenti in materia;
    - b) D.E.A. S.I.A.E.;
    - c) Relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta nella sala da gioco a seguito della sostituzione e/o aumento dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alle prescrizioni impartite sulla licenza originale;
  - **Per modifica della superficie dei locali:**
    - a) estremi della relativa Autorizzazione/Concessione Edilizia;

- b) la nuova capienza dei locali (nel caso il locale abbia capienza inferiore a 100 posti il richiedente deve dichiarare in calce all'istanza la non assoggettabilità alle norme di Prevenzione Incendi);
- c) la data di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, nonché la data di validità dello stesso, in caso di capienza superiore a 100 posti;

#### **Art. 9**

#### **ETA' RICHIESTA PER FRUIRE DELLA SALA DA GIOCO**

1. E' fatto divieto di consentire l'utilizzo dei giochi ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da altra persona maggiorenne;

#### **Art. 10**

#### **UTILIZZO DEGLI SPAZI**

1. Senza specifica autorizzazione è vietata la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio;

#### **Art. 11**

#### **ORARI DELLA SALA DA GIOCO**

1. Con apposita ordinanza il Sindaco fissa gli orari di apertura e di chiusura delle sale da gioco, nei limiti delle seguenti fasce orarie:
  - a) apertura non prima delle ore 14,00;
  - b) chiusura estiva non oltre le ore 24,00;
  - c) chiusura invernale non oltre le ore 23,00;
2. L'ordinanza dovrà inoltre prevedere particolari fasce orarie di accesso alle sale gioco, da parte dei minorenni;

#### **Art. 12**

#### **TRASFERIMENTO DI GESTIONE O DI PROPRIETA'**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda può avvenire per atto tra vivi o causa di morte del titolare comporta il trasferimento della licenza;
2. Il predetto trasferimento avviene mediante il rilascio di nuova licenza con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento;
3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante per poter ottenere la licenza deve presentare domanda in bollo al Sindaco entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento dell'Azienda allegando:

- a) contratto di cessione dell'Azienda, registrato nei modi di legge;
  - b) dichiarazione in carta semplice di rinuncia della licenza da parte del precedente titolare;
  - c) originale della licenza;
4. Nel caso di trasferimento per causa di morte il subentrante deve presentare domanda in bollo al Sindaco entro 60 giorni dalla data del decesso del dante causa allegando:
- a) certificato di morte del precedente titolare;
  - b) documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di altri eredi;
  - d) ricevute rilasciate dall'Ufficio del Registro e comprovanti la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36 del D.P.R. 26.10.1972 n. 637 ed il versamento dell'imposta di successione, se ed in quanto dovuta;
  - e) originale della licenza;
5. Decorsi 365 giorni dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività;
6. Il termine di cui al comma 5. del presente articolo può essere prorogato dal Responsabile del Servizio competente, prima della scadenza qualora l'interessato dimostri, documentandolo, che il ritardo non è imputabile allo stesso;
7. Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per cause di morte, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore;

### **Art. 13**

#### **SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ**

1. Il titolare può interrompere l'attività per un massimo di otto giorni senza l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Comune;
2. La sospensione dell'attività da nove giorni e fino a 90 giorni deve essere comunicata per iscritto;
3. Per un periodo superiore ai 90 giorni, la sospensione dovrà essere autorizzata comprovando le ragioni di necessità o la causa di forza maggiore, fino a un massimo di 365 giorni; trascorso tale periodo senza che l'esercizio venga riattivato dandone comunicazione scritta, la Licenza sarà revocata;



4. Il periodo di riposo per ferie, se superiore agli otto giorni, dovrà essere comunicato con nota scritta;

#### **Art. 14**

#### **REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA**

1. Oltre ad eventuali altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza viene revocata:
  1. qualora non si attivi l'esercizio entro 60 giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  2. qualora si sospenda l'attività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a tre mesi;
  3. per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore ad 8 (otto) giorni ;
  4. qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31;
  5. su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
2. La licenza è sospesa, e può essere revocata in caso di recidiva ,nei seguenti casi:
  - a) nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.;
  - b) per ripetuta inosservanza delle norme indicate dagli artt. 3, 8, 9, 10, 11, 17 e 18 del presente Regolamento;
  - c) per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
  - d) per modifica totale o parziale dell'esercizio dell'attività principale;
  - e) per sostituzione non autorizzata degli apparecchi da gioco;
3. Se dall'esercizio dell'attività, in tutte le ipotesi di cui all'art. 1, dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi:
4. In caso di recidiva alla violazione di cui al comma 3 ,è prevista la revoca della licenza con provvedimento motivato del Dirigente dell'Ufficio comunale competente;
5. La licenza decade se entro il 31 dicembre di ogni anno non viene presentata dichiarazione di prosecuzione di attività;

**Art. 15**  
**VIGILANZA E SANZIONI**

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia;
3. Il Responsabile del Servizio comunale preposto al rilascio delle licenze, ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento;
4. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 14, comma 1, sono punite con:
  - a) Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 Euro 3098,00;Nel caso di violazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S. (mancanza di autorizzazione) l'autorità amm.va ordina con provvedimento indicato:
  - la cessazione dell'attività condotta senza il titolo autorizzativo;
  - ovvero la sospensione dell'attività per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate per un periodo non superiore a mesi 3;
5. Resta fermo il rinvio all'apparato sanzionatorio delle disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge 689 del 24.11.1981 e del D.L.vo n. 480 del 13.07.1994, della legge n. 447 del 26.10.1995, del Nuovo Codice della strada e successive modifiche e delle altre norme e Regolamenti che hanno attinenza o concorrono al rilascio della licenza all'esercizio dell'attività di sala giochi;

**ART. 16**  
**ATTIVITA' COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO**

Presso la sala giochi è eventualmente ammessa:

- a. l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme previste in materia;
- b. l'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate;
- c. l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel rispetto della normativa;

**Art. 17**  
**INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO IN  
ATTIVITA' COMMERCIALI ,CIRCOLI PRIVATI ,ESERCIZI DI**

## **TRATTENIMENTO E PUBBLICI ESERCIZI COMPRESI QUELLI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Presso le attività commerciali, i circoli privati e i pubblici esercizi in genere ,ad esclusione delle attività artigianali, è consentita, previo il possesso della prescritta licenza, l'installazione di un numero di apparecchi da gioco di cui all'art. 1 comma 1, non superiore a 2 (due), per gli esercizi con superficie fino a mq.100 e non superiore a 3 , per esercizi con superficie superiore a mq. 100,nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
2. Ai fini dell'installazione di apparecchi da gioco di cui al comma 1. deve essere presentata domanda al Sindaco, su modulo fac/simile predisposto dall'Ufficio comunale competente corredata dalla seguente documentazione:
  - a) perizia redatta e firmata da tecnico abilitato, che attesti che l'installazione di suddetti apparecchi da gioco, nell'esercizio commerciale o nel P.E., non sia causa di superamento dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;
  - b) *D.E.A. S.I.A.E.*;
  - c) Elenco degli apparecchi da installare, foto e regolamenti dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia;
  - d) per locali con capienza superiore a 100 persone, il certificato di prevenzione incendi;
3. L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale e gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela;
4. Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare tessera associativa;
5. La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco rilasciata in attività commerciali e P.E. in genere, decade in caso di cessazione dell'attività principale;

### **Art. 18 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsa la fase di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. Dell'entrata in vigore viene data idonea informazione;

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, vigenti in materia;

**Art. 19**  
**NORME IN CONTRASTO**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia che contrastino con la presente normativa;

**Art. 20**  
**NORME TRANSITORIE**

1. L'adeguamento alle disposizioni contenute nel presente regolamento degli esercizi già autorizzati è immediatamente obbligatorio dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei casi di:
  - a. ristrutturazione, rimodernamento ed ampliamento dell'immobile nonché in caso di modifica del numero e del tipo di apparecchi installati ed in occasione di subingressi per acquisto d'azienda con modifiche alle strutture o ai locali.